CORTE DI GIUSTIZIA

REGOLAMENTO DELLA CORTE

La CORTE,

Visto il Capitolo del Titolo secondo del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che in appresso sarà semplicemente chiamato «il Trattato»;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato medesimo, e che in appresso sarà semplicemente chiamato «lo Statuto»;

In esecuzione dell'art. 44 del predetto Statuto;

Sancisce il presente Regolamento.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE

CAPO I

DEI GIUDICI

Articolo 1

Il periodo di funzioni di ogni giudice incomincia a decorrere dalla data fissata in proposito nell'atto che constata la sua nomina. Qualora l'atto che constata la nomina non precisi tale data, il periodo comincia a decorrere dalla data dell'atto stesso.

Articolo 2

§ 1

Prima di esercitare le proprie funzioni, ogni giudice deve prestare, alla prima seduta pubblica della Corte cui egli assista dopo la sua nomina, il seguente giuramento:

«Giuro di assolvere le mie funzioni in piena imparzialità e con tutta coscienza; giuro di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.»

§ 2

Il giuramento puo' venir prestato secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del giudice.

Articolo 3

§ 1

La precedenza fra i giudici viene stabilita dall'anzianità di funzioni. A parità di anzianità di funzioni prevale l'anzianità di nascita.

I giudici uscenti che vengono rinominati in conformità del terzo comma dell'Art. 32 del Trattato, conservano la loro precedenza anteriore.

§ 2

I giudici siedono rispettivamente alla destra e alla sinistra del Presidente, secondo l'ordine stabilito nel § 1 del presente articolo.

Il giudice eletto ad esercitare le funzioni di presidente della prima Sezione occupa il primo posto alla destra del Presidente.

Il giudice eletto ad esercitare le funzioni di presidente della seconda Sezione occupa il primo posto alla sinistra del Presidente.

Articolo 4

Quando la Corte a norma dell'art. 7 dello Statuto é chiamata a decidere se un giudice non risponda più alle condizioni richieste per esercitare le sue funzioni, il Presidente invita l'interessato a comparire dinanzi alla Corte in Camera di Consiglio, per presentarvi le sue osservazioni, senza che sia presente il cancelliere.

CAPO II

DELLA PRESIDENZA DELLA CORTE E DELLE SEZIONI

Articolo 5

§ 1

Salvo che per la prima designazione, prevista al § 5 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, i giudici eleggono «inter se» per la durata de tre anni, il Presidente della Corte.

§ 2

Per ogni anno giudiziario la Corte elegge il presidente di ognuna delle Sezioni previste dall'art. 21 del presente Regolamento.

§ 3

Se il Presidente della Corte o un presidente di Sezione cessa dal far parte della Corte prima del termine normale delle sue funzioni presidenziali, gli altri giudici eleggono «inter se» un Presidente per il restante periodo.

Se il Presidente della Corte o un presidente di Sezione si dimette dalle proprie funzioni presidenziali prima che queste abbiano termine, i giudici eleggono fra loro tutti nel primo caso, fra quelli soli della Sezione nel secondo, un Presidente per il periodo restante.

§ 4

Nelle elezioni indicate nel presente articolo, la votazione si svolge a scrutinio segreto; é eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta.

Se nessun giudice riunisce la maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Viene eletto allora il giudice che ottiene il maggior numero di voti. A parità di suffragi, é eletto il più anziano.

Articolo 6

§ 1

Il Presidente dirige i lavori ed i servizi dalla Corte; egli presiede le udienze e alle deliberazioni in Camera di Consiglio.

§ 2

In caso di impedimento del Presidente della Corte, o in caso di vacanza della presidenza, quest'ultima viene assunta dal presidente della prima Sezione; in caso d'impedimento o in caso di vacanza della presidenza della prima Sezione, la presidenza della Corte viene assunta dal presidente della seconda Sezione.

In caso di impedimento simultaneo del Presidente della Corte e dei presidenti di Sezione, o in caso di vacanza simultanea dalle loro funzioni, uno degli altri giudici, secondo l'ordine di anzianità stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento, esercita le funzioni di Presidente della Corte.

CAPO III

DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 7

Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 4 sono applicabili agli avvocati generali.

Articolo 8

§ 1

Gli avvocati generali hanno diritto di precedenza, dopo i giudici, secondo le regole di anzianità stabilite dall'art. 3 del presente Regolamento.

§ 2

Gli avvocati generali siedono alla destra della Corte.

Articolo 9

All'inizio di ogni anno giudiziario, la Corte decide l'assegnazione di un avvocato generale a ciascuna delle Sezioni.

Quando, su proposta di un giudice relatore, la Corte decide l'esame di una causa, senza previa istruzione, l'avvocato generale é quello della Sezione cui appartiene il giudice relatore.

Tuttavia, su proposta congiunta degli avvocati generali, il Presidente della Corte può assegnare ad una determinata causa l'avvocato generale della Sezione di cui non fa parte il giudice relatore.

CAPO IV

DELLA CANCELLERIA

SEZIONE 1

Del cancelliere e dei vice cancellieri

Articolo 10

§ 1

La Corte nomina un cancelliere fra i candidati proposti dai giudici, sentiti gli avvocati generali. Il Presidente informa i giudici con 15 giorni di anticipo della data fino alla quale essi potranno presentare le candidature.

§ 2

Le proposte devono essere corredate di tutte le informazioni circa l'età, la nazionalità, i titoli accademici, le conoscenze linguistiche, le occupazioni attuali e anteriori, come pure sulla esperienza giudiziaria ed eventualmente internazionale dei candidati.

§ 3

La nomina ha luogo secondo la procedura prevista all'art. 5, paragrafo 4, del presente Regolamento.

§ 4

Il cancelliere viene nominato per un periodo di sei anni.

Egli può essere rinominato.

§ 5

Il cancelliere non può essere esonerato dalle sue funzioni se non quando non risponda più alle condizioni richieste; la Corte decide, dopo aver sentito gli avvocati generali e dopo aver consentito al cancelliere di presentare le proprie osservazioni.

§ 6

Se il cancelliere cessa dalle sue funzioni prima dello spirare del termine sopra fissato, la Corte nomina il suo successore per un periodo di sei anni.

§ 7

La Corte, secondo la procedura prevista per il cancelliere, nomina dei vice cancellieri, incaricati di assistere il cancelliere e di sostituirlo in caso di impedimento o in caso di cessazione dalle funzioni.

§ 8

In caso d'impedimento del cancelliere e dei vice cancellieri, o di vacanza simultanea delle loro cariche, il Presidente designa il funzionario della cancelleria temporaneamente incaricato di esercitare le funzioni di cancelliere.

Articolo 11

§ 1

Le disposizioni dell'art. 2 del presente Regolamento si applicano al cancelliere ed ai vice cancellieri.

§ 2

Il cancelliere siede alla sinistra della Corte.

SEZIONE 2

Dei funzionari e impiegati

Articolo 12

§ 1

I funzionari e impiegati sono nominati dalla Corte.

Il personale ausiliario è nominato dal cancelliere, previa autorizzazione del Presidente.

§ 2

I funzionari della cancelleria prestano giuramento dinanzi al Presidente in presenza del cancelliere, secondo la formula prevista dall'art. 20 del presente Regolamento.

SEZIONE 3

Della organizzazione della Cancelleria

Articolo 13

§ 1

La Corte stabilisce e, ove occorra, modifica il piano organizzativo dei suoi servizi.

§ 2

La Corte fissa lo statuto del personale tenendo conto delle disposizioni dell'art. 78 del Trattato.

Articolo 14

§ 1

In cancelleria, sotto la responsabilità del cancelliere è tenuto un registro, siglato dal Presidente, nel quale sono trascritte, di seguito e senza spazi in bianco, tutte le cause, gli atti di procedura relativi ed i documenti depositati in appoggio, nell'ordine di presentazione.

Su tale registro non debbono esservi abbreviazioni e nessuna data é scritta in cifre.

§ 2

La iscrizione al registro viene annotata dal cancelliere sugli originali e, a richiesta delle parti, sulle copie all'uopo presentate.

§ 3

Le iscrizioni al registro e le annotazioni previste al paragrafo 2 di cui sopra fanno fede della autenticità degli atti.

§ 4

Le modalità di tenuta del registro sono determinate nelle istruzioni del Presidente alla cancelleria previste all'art. 17, paragrafo 3, del presente Regolamento.

Articolo 15

§ 1

D'ordine del Presidente, il cancelliere é incaricato della ricezione e della trasmissione di tutti i documenti, nonché delle comunicazione inerenti all'applicazione dei regolamenti della Corte.

§ 2

Il cancelliere assiste la Corte, le Sezioni, il Presidente ed i giudici in tutti gli atti e processi verbali del loro ministero.

Articolo 16

§ 1

Il cancelliere informa il Governo dello Stato ove siede la Corte, o dove siedono le Sezioni, del nome, cognome, professione e domicilio degli agenti ed avvocati designati dalle parti.

Articolo 17

§ 1

Con riserva di quanto dispone l'art. 25 del presente Regolamento, il cancelliere assiste alle udienze della Corte e delle Sezioni.

§ 2

Il cancelliere ha la responsabilità dell'archivio e delle pubblicazioni della Corte. Egli ha in custodia i sigilli.

§ 3

Il Presidente fissa, in apposite istruzioni, i compiti della cancelleria.

CAPO V

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 18

§ 1

La gestione finanziaria e la contabilità della Corte sono curate dal Presidente, col concorso di un amministratore.

§ 2

L'amministratore collabora con il Presidente per l'assolvimento dei compiti messigli a carico dall'art. 78 del Trattato.

CAPO VI

DEI RELATORI AGGIUNTI E DEGLI ASSISTENTI

Articolo 19

§ 1

La Corte, in applicazione dell'art. 16 dello Statuto, propone la nomina di relatori aggiunti qualora lo ritenga necessario per il rapido svolgimento dello studio e dell'istruzione delle cause di cui è investita.

§ 2

Questi sono incaricati principalmente:

— di assistere il Presidente nella procedura di urgenza, prevista dall'art. 33 dello Statuto;

— di assistere la Corte, una Sezione o un giudice relatore nell'assolvimento dei rispettivi compiti.

§ 3

Nell'esercizio delle loro funzioni, i relatori aggiunti dipendono, secondo i casi, dal Presidente della Corte, da un presidente di Sezione o da un giudice relatore.

§ 4

Prima di entrare in funzione i relatori aggiunti prestano davanti alla Corte il giuramento previsto all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 20

Su presentazione del Presidente, dei giudici o degli avvocati generali, la Corte può nominare, in qualità di assistenti, persone di una adeguata cultura giuridica.

Prima di entrare in funzione, queste prestano, davanti alla Corte, il giuramento seguente:

«Giuro di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni che mi vengono affidate dalla Corte di Giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.»

CAPO VII

DELLE SEZIONI

Articolo 21

§ 1

La Corte, in applicazione dell'art. 18 dello Statuto, costituisce nel proprio seno due Sezioni di tre giudici, con l'incarico di procedere all'istruzione delle cause ad esse affidate.

§ 2

Il Presidente della Corte ripartisce le cause fra le Sezioni.

§ 3

Ogni giudice relatore continua a trattare le cause per cui ha presentato relazione, anche dopo aver cessato di far parte della Sezione alla quale era stata affidata l'istruzione.

CAPO VIII

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Articolo 22

L'anno giudiziario incomincia il 1° gennaio.

Articolo 23

§ 1

La data e le ore delle sedute della Corte sono fissate dal Presidente.

§ 2

La data e le ore delle sedute delle Sezioni sono fissate dal presidente di ognuna di esse.

§ 3

Le Sezioni possono, per una o più sedute determinate, scegliere un luogo diverso dalla sede della Corte per esercitarvi le proprie funzioni.

Articolo 24

§ 1

Qualora i giudici si trovino in numero pari, per l'assenza di uno di essi, il giudice meno anziano si astiene dal partecipare alla deliberazione.

§ 2

Quando, dopo la convocazione della Corte, si constata che non é raggiunto il numero legale di cinque giudici, il Presidente rinvia la seduta fino a quando sia possibile raggiungere il numero stesso.

§ 3

Qualora in una delle Sezioni il numero legale di tre giudici non sia raggiunto, il presidente di tale Sezione ne avverte il Presidente della Corte, il quale designa un altro giudice in sostituzione del collega impedito.

Articolo 25

§ 1

Tanto la Corte quanto le Sezioni deliberano in Camera di Consiglio.

§ 2

Soltanto i giudici, ed eventualmente il relatore aggiunto incaricato dello studio di un dato procedimento, prendono parte alle deliberazioni.

Nessun'altra persona può essere ammessa in Camera di Consiglio se non in virtù di una decisione speciale della Corte o delle Sezioni.

§ 3

Ognuno dei giudici presenti alla deliberazione esprime il proprio parere, motivandolo.

§ 4

A richiesta di un giudice, ogni quesito è formulato nelle lingue ufficiali e comunicato per iscritto alla Corte, prima di essere messo ai voti.

§ 5

Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici, dopo discussione finale, determinano la decisione della Corte. I voti sono emessi nell'ordine inverso a quello stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento.

§ 6

In caso di divergenza di opinioni circa l'oggetto, il tenore e l'ordine dei quesiti, o sulla interpretazione del voto, la decisione spetta alla Corte o alla Sezione interessata.

§ 7

Quando le deliberazioni della Corte in Camera di Consiglio hanno per oggetto questioni amministrative, la Corte si pronuncia dopo aver sentito gli avvocati generali. In caso che tali questioni riguardino direttamente i servizi degli avvocati generali, la decisione della Corte é presa in base delle loro proposte. Il cancelliere assiste alle deliberazioni, salvo che la Corte decida altrimenti.

§ 8

Quando la Corte siede senza che sia presente il cancelliere ed occorra redigere un processo verbale della seduta, ne viene incaricato il giudice meno anziano, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento. Tale processo verbale viene firmato dal Presidente e dal giudice che lo redige.

Articolo 26

§ 1

Salvo decisione speciale della Corte, le vacanze giudiziarie sono fissate come segue:

— dal 18 dicembre al 10 gennaio;

— dalla domenica che precede il giorno di Pasqua alla seconda domenica che segue tale giorno;

— dal 15 luglio al 15 settembre.

Durante le vacanze giudiziarie, la presidenza viene assicurata alla sede della Corte, sia che il Presidente si tenga in contatto col cancelliere, sia ch'egli inviti un presidente di Sezione o un altro giudice a sostituirlo.

§ 2

Durante le vacanze giudiziarie, il Presidente può, in caso di urgenza, convocare i giudici e gli avvocati generali.

§ 3

La Corte osserva le ferie legali del luogo ove ha sede.

§ 4

Il Presidente può concedere ai giudici ed agli avvocati generali, per giustificati motivi, congedi che non oltrepassino i 15 giorni.

§ 5

I giudici e gli avvocati generali che, per malattia o altra grave circostanza, siano impediti di aderire all'invito del Presidente a partecipare alle udienze della Corte devono renderne edotto il Presidente stesso, che ne informa la Corte.

§ 6

In caso d'impedimento di uno degli avvocati generali, e se vi è urgenza, è chiamato a sostituirlo l'altro avvocato generale.

CAPO IX

DEL REGIME LINGUISTICO

Articolo 27

§ 1

Le lingue ufficiali della Corte sono: il francese, il tedesco, l'italiano e l'olandese.

§ 2

La lingua parlata e scritta in uso dinanzi alla Corte è determinata come segue:

— nelle liti fra la Comunità o le sue istituzioni, da una parte, ed uno Stato membro, o un'impresa, o un privato cittadino appartenente a tale Stato, dall'altra, la lingua del processo é la lingua nazionale di detto Stato;

— nelle liti fra Stati membri, la lingua del processo è la lingua nazionale della parte convenuta;

— per lingua del processo s'intende principalmente quella delle domande introduttive, comparse di risposta, osservazioni, processi verbali, difese orali, scritture, sentenze ed altre decisioni della Corte.

La lingua in cui è redatto il progetto di sentenza è determinata dalla Corte; se tale lingua non è quella del processo, il testo della sentenza viene poi redatto in quest'ultima. Se le parti in lite sono d'accordo per usare un'altra lingua ufficiale, la Corte può autorizzare l'uso di tale lingua come lingua del processo; le sentenze della Corte vengono tradotte nelle altre lingue ufficiali.

§ 3

Le pubblicazioni previste dall'art. 17 del presente Regolamento sono fatte nelle quattro lingue ufficiali.

§ 4

Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono costituzionalmente più lingue ufficiali, l'uso della lingua verrà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole derivanti dalla legislazione dello Stato medesimo.

§ 5

La Corte istituisce, per l'applicazione delle disposizioni di cui sopra, un servizio linguistico composto di esperti che abbiano una sufficiente cultura giuridica e una perfetta conoscenza di più lingue ufficiali della Corte.

Articolo 28

§ 1

Il cancelliere vigila affinchè sia tradotto nelle lingue ufficiali tutto quanto viene scritto o detto nel corso delle due fasi della procedura dinanzi alla Corte o alle Sezioni, ammenochè le parti vi rinuncino espressamente.

§ 2

La Corte può autorizzare di ufficio l'uso di una lingua ufficiale che non sia quella di procedura per l'audizione dei testimoni o dei consulenti tecnici.

§ 3

Tale facoltà è pure attribuita al Presidente per la direzione del dibattimento, ai giudici ed avvocati generali quando fanno delle domande, ed a questi ultimi per le loro conclusioni.

§ 4

Qualora i testimoni o i consulenti tecnici dichiarino di non sapersi esprimere correttamente in una delle lingue ufficiali, la Corte li autorizza a formulare le loro dichiarazioni in un'altra lingua; in tal caso, fa fede soltanto la traduzione nella lingua del processo.

§ 5

Nei casi dubbi, fa fede il testo redatto nella lingua di procedura o, se del caso, in una delle altre lingue ufficiali autorizzate dalla Corte.

TITOLO II

DEL PROCESSO IN MATERIA CONTENZIOSA

CAPO I

DELLA PROCEDURA SCRITTA

Articolo 29

§ 1

Ogni domanda che tenda a sottoporre una causa alla Corte deve essere redatta in forma di istanza presentata per iscritto e firmata dallo istante o da chi lo rappresenta, o eventualmente lo assiste, a norma degli articoli 20 e 22 dello Statuto.

§ 2

La domanda deve contenere l'elezione di domicilio presso la sede della Corte, ai fini della domanda medesima e dei suoi effetti.

§ 3

La domanda deve contenere, oltre alle indicazioni previste all'art. 22 dello Statuto, il nome e

il domicilio della parte contro cui la domanda è formulata, i motivi di fatto e di diritto e le conclusioni della parte richiedente, nonché i mezzi di prova presentati in appoggio alla domanda.

Articolo 30

La domanda presentata in virtù degli articoli 42 o 89 del Trattato deve essere corredata sia da un esemplare della clausola compromissoria contenuta nel contratto di diritto pubblico o privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa, sia da un esemplare del compromesso intervenuto fra gli Stati membri interessati.

Articolo 31

§ 1

Entro un mese dalla notifica della domanda introduttiva, la parte convenuta deve fornire la comparsa di risposta contenente il riconoscimento o la contestazione dell'esposto della parte attrice, nonché i motivi di fatto e di diritto che la parte convenuta intende far valere. Deve altresì articolare i propri mezzi di prova e formulare le proprie conclusioni.

Alla domanda devono essere allegati tutti gli atti e documenti che la parte intende invocare a sostegno di tali mezzi.

§ 2

La comparsa di risposta deve contenere l'elezione di domicilio presso la sede della Corte, nonchè i nomi e domicili delle persone che rappresentano od assistono la parte convenuta.

§ 3

Il termine previsto al § 1 può venir prorogato con ordinanza del Presidente, su domanda della parte convenuta.

Articolo 32

§ 1

La domanda di citazione e la comparsa di risposta possono essere completate da una replica della parte attrice e da una controreplica della parte convenuta.

§ 2

Il Presidente fissa con apposita ordinanza le date in cui debbono essere presentati gli atti di procedura.

Articolo 33

§ 1

L'originale di ogni atto di procedura deve essere firmato dalla parte o da chi lo rappresenta o, se del caso, l'assiste.

§ 2

L'originale deve essere depositato in cancelleria, con due copie per la Corte e tante altre quante sono le parti aventi un interesse distinto. Il cancelliere provvede alla loro immediata comunicazione all'altra parte. Tali copie devono essere certificate conformi dalla parte che le deposita.

§ 3

Tutti gli atti processuali devono essere datati. Ai fini dei termini di procedura, viene presa in considerazione soltanto la data di deposito in cancelleria.

§ 4

La citazione e la comparsa di risposta, come pure i successivi atti di procedura, devono contenere in allegato, qualora sia il caso, copia degli atti o documenti invocati in appoggio. Un elenco di questi scritti deve accompagnare ognuno di tali atti di procedura.

§ 5

Qualora, a causa della mole di un atto o documento, ne vengano allegati solamente degli estratti, il documento intero, o copia completa di esso, deve essere depositato in cancellleria, salvo che il documento non sia stato pubblicato.

§ 6

Ogni atto od ogni documento prodotto in allegato e redatto in una lingua diversa dalle lingue ufficiali della Corte, deve essere accompagnato da una traduzione nella lingua di procedura. Tuttavia, nel caso di atti e documenti voluminosi, possono essere presentate traduzioni in estratto. La Corte può richiedere una traduzione più completa, o anche integrale, sia d'ufficio che a richiesta delle parti.

§ 7

Qualora sia contestata l'autenticità di un atto o di un documento, la Corte decide a norma dell'art. 70 del presente Regolamento. Sia d'ufficio, sia a richiesta dell'avvocato generale o delle parti, la Corte può ordinare ogni misura di verifica che ritenga utile, prescrivendone le forme ed i termini.

Articolo 34

Dopo il deposito della controreplica prevista dall'art. 32, paragrafo 1, del presente Regolamento, o dopo spirato il termine indicato al paragrafo 2 del medesimo articolo per il deposito

della controreplica, la procedura scritta è terminata ed il fascicolo è trasmesso dal cancelliere al Presidente, che nomina il giudice relatore e fissa la data in cui quest'ultimo farà la relazione preliminare prevista al comma seguente.

Il giudice relatore, senza riferire sul merito, redige una relazione preliminare sulla opportunità di istruire o meno la causa.

Nel primo caso, il giudice trasmette il fascicolo al presidente della Sezione, che fissa la data d'inizio della istruzione.

Nel secondo caso, il giudice relatore trasmette il fascicolo con la relazione preliminare al Presidente della Corte, il quale fissa la data in cui la Corte medesima, sentito l'avvocato generale, deciderà sia di iniziare la procedura orale, senza istruire la causa, sia di rinviarla alla Sezione di cui fa parte il giudice relatore, per procedere alla necessaria istruzione.

CAPO II

DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA DAVANTI ALLE SEZIONI

SEZIONE 1

Dei mezzi d'istruzione

Articolo 35

§ 1

In base alla relazione del giudice relatore, la Sezione, sentito l'avvocato generale, stabilisce i mezzi d'istruzione che ritiene necessari.

§ 2

Senza pregiudizio di quanto disposto dall'art. 24 dello Statuto, la Sezione può in ogni momento ordinare d'ufficio che le parti forniscano informazioni; può anche ordinare la comparizione personale delle parti.

In caso di rifiuto, la Sezione ne prende atto e vi dà il seguito che ritiene giustificato.

§ 3

La prova contraria el'ampliamento delle prove offerte restano riservate.

Articolo 36

La Sezione può, sia a richiesta delle parti, sia di ufficio, disporre rogatorie per l'audizione dei testimoni o consulenti tecnici, in conformità delle disposizioni previste dal regolamento addizionale della Corte.

Articolo 37

§ 1

La sezione ordina i provvedimenti che giudica opportuni, a mezzo di ordinanza non motivata, ma che specifica per articoli i fatti da provare.

§ 2

Le ordinanze delle Sezioni sono pronunciate in pubblica udienza, dopo che sono state convocate le parti.

§ 3

Le ordinanze sono comunicate alle parti dal cancelliere.

Articolo 38

La Sezione procede all'assunzione dei mezzi di prova che ordina, o ne incarica il giudice relatore, salvo opposizione di una delle parti.

SEZIONE 2

Della citazione e dell'assunzione dei testimoni e dei consulenti tecnici

Articolo 39

§ 1

I testimoni ed i consulenti tecnici sono citati a cura del cancelliere.

§ 2

Copia conforme della lista dei testimoni o consulenti tecnici viene trasmessa dal cancelliere alla Sezione, all'avvocato generale ed alle altre parti.

L'elenco dei testimoni e consulenti tecnici la cui audizione è stata richiesta dall'avvocato generale o dalle parti, allorchè sia stato ammesso il relativo mezzo istruttorio, o la lista di quelli citati d'ufficio dalla Sezione, è trasmesso alla cancelleria entro un termine fissato dalla Sezione stessa. Tale elenco deve contenere il nome, cognome, professione e domicilio dei testimoni o consulenti tecnici, con l'esposizione dei fatti o punti sui quali dovranno essere interrogati.

§ 3

La citazione deve contenere:

— i nomi, i cognomi, la professione e il domicilio delle parti in causa;

— i fatti o i punti sui quali i testimoni o consulenti tecnici verranno sentiti;

— eventualmente la menzione delle disposizioni prese dalla Corte per il rimborso delle spese sostenute dei testimoni e consulenti tecnici, nonché delle sanzioni applicabili ai testimoni non comparsi.

Articolo 40

La Sezione può subordinare la citazione dei testimoni e consulenti tecnici indicati dalle parti al previo deposito nella Cassa della Corte di una somma a garanzia della copertura delle spese e degli onorari.

Per i testimoni ed i consulenti tecnici citati d'ufficio, la Cassa della Corte anticipa i fondi necessari.

Articolo 41

§ 1

Dopo aver accertato l'identità dei testimoni e dei consulenti tecnici, il presidente di Sezione o il giudice relatore li informa che dovranno confermare le proprie dichiarazioni sotto il vincolo del giuramento.

§ 2

Compiuta la sua deposizione davanti alla Sezione o al giudice relatore, ogni testimonio presta giuramento con la formula seguente:

«Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».

Il giuramento può essere prestato secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimonio.

§ 3

Il cancelliere stende il processo verbale di ogni deposizione dei testimoni; dopo lettura, tale verbale viene firmato dal deponente, dal presidente della Sezione e dal cancelliere. Esso ha valore di atto autentico.

§ 4

Ogni consulente tecnico, prima o dopo di aver deposto, presta il seguente giuramento:

«Giuro che il mio esposto corrisponde al mio sincero convincimento».

Il giuramento può venir prestato secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del consulente tecnico.

Con il consenso delle parti, i consulenti tecnici possono venir dispensati dal giuramento.

§ 5

Qualora una delle parti ricusi un testimonio od un consulente tecnico per incapacità, indegnità o altra causa, ovvero se un testimonio od un consulente tecnico rifiuta di deporre, la Sezione prende in merito i provvedimenti del caso.

§ 6

Una parte può rinunziare all'audizione di un testimonio o consulente tecnico citato a sua richiesta.

Tuttavia, la Sezione può ordinarne l'audizione, sia d'ufficio che a richiesta dell'avvocato generale, o della parte avversa.

§ 7

La Sezione, o il giudice relatore, prende nei riguardi dei testimoni non comparsi i provvedimenti devoluti alla sua competenza dal regolamento addizionale previsto all'art. 28, 5° comma, dello Statuto.

Articolo 42

I testimoni o consulenti tecnici possono essere interrogati dai rappresentanti od avvocati delle parti, previa autorizzazione del presidente della Sezione o del giudice relatore.

Articolo 43

§ 1

Per ogni udienza della Sezione, è steso sotto la responsabilità del cancelliere, un processo verbale che è firmato dal presidente della Sezione stessa e dal cancelliere. Tale verbale ha valore di atto autentico.

§ 2

Le parti e gli avvocati generali possono prendere conoscenza in cancelleria di ogni processo verbale ed ottenerne copia.

Articolo 44

Gli articoli 47 e 48 del presente Regolamento sono applicabili alla procedura davanti alle Sezioni.

SEZIONE 3

Della chiusura dell'istruzione

Articolo 45

§ 1

Quando l'istruzione è compiuta, la Sezione fissa un nuovo termine alle parti per la presentazione delle loro definitive comparse conclusionali.

§ 2

Trascorso tale termine, il fascicolo viene trasmesso all'avvocato generale, poi al Presidente della Corte, che fissa l'udienza ove dovrà svolgersi la procedura orale davanti alla Corte medesima.

CAPO III

DELLA PROCEDURA ORALE

Articolo 46

§ 1

Con riserva della precedenza di decisione prevista dall'art. 66 del presente Regolamento, la Corte tratta le cause di cui é investita nell'ordine in cui ne viene ultimata l'istruzione.

Tra più cause di cui sia stata simultaneamente chiusa l'istruzione, l'ordine di discussione è determinato dal numero di posizione nel registro.

§ 2

Tuttavia la Corte, per circostanze particolari, può decidere di dare ad una causa la precedenza di trattazione.

§ 3

Il Presidente può concedere il rinvio della discussione di una causa, la cui istruzione sia terminata, allorché le parti chiedano di comune accordo di rinviarne la discussione al seguito di altre cause.

Articolo 47

§ 1

La discussione è diretta dal Presidente.

§ 2

Egli esercita la polizia dell'udienza.

Articolo 48

§ 1

Il Presidente, nel corso della discussione può rivolgere domande agli agenti od avvocati delle parti, oppure chiedere loro chiarimenti.

§ 2

La stessa facoltà compete ad ogni giudice ed all'avvocato generale, i quali, per avvalersene, comunicano tale loro intenzione al Presidente.

Articolo 49

Le parti non possono prender parte alla discussione orale se non per il tramite del loro rappresentante od avvocato.

Articolo 50

§ 1

L'avvocato generale presenta le sue conclusioni orali, motivandole, prima della chiusura della procedura orale.

§ 2

Dopo la lettura delle conclusioni dell'avvocato generale, il Presidente pronuncia la chiusura della procedura orale.

Articolo 51

§ 1

La Corte può, in ogni momento, sia ordinare la rinnovazione e l'integrazione davanti a sè stessa di ogni atto d'istruzione compiuto dalla Sezione, sia incaricare questa di procedervi.

§ 2

Le deposizioni previste nel Capo II del presente Titolo sono applicabili all'istruzione davanti alla Corte.

Articolo 52

La Corte può ordinare la riapertura del dibattimento.

Articolo 53

§ 1

Il cancelliere redige un processo verbale di ogni udienza. Il verbale è firmato dal Presidente e dal cancelliere. Esso ha valore di atto autentico.

§ 2

Al processo verbale dell'udienza viene allegato un resoconto stenografico del dibattimento, che comprende, se è il caso, le traduzioni orali fatte dagli interpreti.

§ 3

Le parti possono prendere conoscenza in cancelleria di ogni processo verbale, ed ottenerne copia.

CAPO IV

DELLE SENTENZE

Articolo 54

La sentenza comprende:

— l'indicazione che è emanata dalla Corte;

— la data in cui è pronunciata;

— i nomi del Presidente e dei giudici che vi hanno partecipato;

— il nome dell'avvocato generale;

— l'indicazione delle parti;

— il nome dei rappresentanti o avvocati delle parti;

— l'esposto sommario della procedura;

— le conclusioni delle parti e dell'avvocato generale;

— l'esposto sommario dei fatti;

— i motivi di diritto;

— il dispositivo;

— la decisione relativa alle spese.

Articolo 55

§ 1

Le sentenze sono pronunciate in pubblica udienza, previa convocazione delle parti.

L'originale della sentenza firmata dal Presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è sigillato e depositato nella cancelleria della Corte, mentre copia conforme è comunicata ad ognuna delle parti.

Articolo 56

La sentenza ha forza obbligatoria dal giorno in cui è pronunciata in pubblica udienza.

Articolo 57

§ 1

Senza pregiudizio delle disposizioni che disciplinano l'interpretazione delle sentenze, gli errori materiali o di calcolo, o evidenti inesattezze consimili, possono venire rettificati con ordinanza della Corte, sia d'ufficio che a richiesta di una parte, entro un termine di quindici giorni.

§ 2

La Corte decide in merito in Camera di Consiglio.

§ 3

L'avvocato generale e le parti, debitamente avvisati dal cancelliere, possono presentare osservazioni scritte in un termine che è fissato nella notificazione.

§ 4

In caso di rettifica del testo, l'originale dell'ordinanza che la prescrive è allegato all'originale della sentenza rettificata; in calce dell'originale è menzionata l'ordinanza di rettifica.

Articolo 58

§ 1

Qualora la Corte abbia omesso di decidere su un punto isolato delle conclusioni, o circa le spese, la parte che intende dolersi di tale omissione deve adire la Corte entro trenta giorni da quello della comunicazione della sentenza, mediante domanda depositata in cancelleria. Il cancelliere la comunica alle parti in causa.

§ 2

La Corte delibera contemporaneamente tanto sulla ricevibilità quanto sulla fondatezza della domanda, dopo un solo scambio di comparse.

Articolo 59

Una raccolta stampata della giurisprudenza della Corte viene pubblicata a cura del cancelliere.

CAPO V

DELLE SPESE

Articolo 60

§ 1

In materia contenziosa, la parte soccombente è condannata alle spese.

§ 2

La Corte, tuttavia, se vi è socombenza reciproca delle parti su uno o più capi, può compensare le spese.

Articolo 61

§ 1

La Corte determina caso per caso le spese che sono considerate ripetibili.

§ 2

Il Presidente incarica una delle Sezioni di liquidare l'ammontare delle spese, in base alla relazione del giudice relatore che ha istruito la causa.

La Sezione delibera in proposito in Camera di Consiglio e la decisione non é impugnabile.

Articolo 62

§ 1

La parte che dimostri di essere nell'impossibilità di far fronte, in tutto od in parte, alle spese di un processo può chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio dopo il deposito della domanda.

§ 2

Su istanza all'uopo indirizzatagli, il Presidente designa una Sezione per decidere se e come la parte istante può essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, in base alla relazione del giudice relatore designato dal Presidente con la stessa ordinanza.

§ 3

La Sezione prende in considerazione la situazione della parte dal punto di vista giuridico.

La decisione, non motivata, è presa in Camera di Consiglio e non é impugnabile.

Se la domanda è accolta, la Cassa della Corte fa l'anticipo delle spese indicate al presente articolo.

TITOLO III

PROCEDURE SPECIALI

CAPO I

DELLA PROCEDURA D'URGENZA

Articolo 63

§ 1

Nessuna domanda tendente ad ottenere con procedura urgente una sospensione dell'esecuzione, come previsto dall'art. 39, comma 2, del Trattato, può essere presentata, a meno che la decisione o la raccomandazione dell'Alta Autorità sia stata impugnata in una domanda principale precedente, o per lo meno concomitante.

§ 2

In tale ipotesi, le domande devono essere indirizzate al Presidente della Corte e depositate in cancelleria, la quale le comunica alla parte avversa.

§ 3

La domanda di procedura d'urgenza deve specificare l'oggetto della lite, le circostanze che determinano l'urgenza, i motivi di fatto e di diritto che giustificano «prima facie» la concessione della sospensione o delle misure provvisorie formalmente invocate nelle conclusioni.

Alla domanda devono essere allegate le copie conformi delle decisioni prese in considerazione.

Articolo 64

§ 1

La domanda di sospensione dell'esecuzione forzata di una decisione dell'Alta Autorità, che comporti oneri pecuniari, può essere presentata non appena si possa temere che l'esecuzione forzata stessa possa avere attuazione.

§ 2

La domanda è indirizzata al Presidente della Corte e depositata presso la cancelleria, che la comunica alla parte avversa.

§ 3

Nella domanda è specificato l'oggetto della decisione, che deve essere allegata in copia conforme; come pure sono indicati i motivi di fatto e di diritto che giustificano la sospensione richiesta.

Articolo 65

§ 1

Il Presidente della Corte valuta discrezionalmente l'urgenza dei provvedimenti richiesti.

§ 2

Egli può provvedere seduta stante con ordinanza inappellabile non impugnabile.

§ 3

Egli può anche ordinare che la domanda sia comunicata all'Alta Autorità e disporre un rinvio provvisorio, riservandosi di statuire definitivamente dopo una istruzione della quale, a suo giudizio, determinerà i mezzi probatori. I testimoni ed i consulenti tecnici i cui nomi sono indicati negli atti scritti devono essere in grado di presentarsi, non appena sia richiesta la loro presenza.

§ 4

Il Presidente può subordinare la propria decisione alla previa prestazione di una cauzione da parte del richiedente, della quale fissa l'ammontare tenendo conto delle circostanze.

§ 5

Questa ordinanza è immediamente comunicata alle parti a cura del cancelliere.

Articolo 66

Se il Presidente deferisce alla Corte l'esame della domanda, la Corte si riunisce senza indugio e statuisce, sentito l'avvocato generale, secondo le regole previste negli articoli che precedono.

Articolo 67

Il rigetto di una domanda tendente ad ottenere misure provvisorie non impedisce alla parte che l'aveva introdotta di avanzare una nuova domanda basata su fatti nuovi.

Articolo 68

Il Presidente, o la Corte da lui adita in proposito, può sempre, ove le circostanze siano modificate, revocare o riformare la decisione, a richiesta di una delle parti in causa.

CAPO II

DEGLI INCIDENTI DELLA PROCEDURA

SEZIONE 1

Generalità

Articolo 69

§ 1

La Corte è competente per deliberare in merito a tutte le eccezioni sollevate dalle parti.

§ 2

Ogni eccezione che possa provocare l'arresto della procedura, senza impegnare la discussione del. merito, deve essere sollevata al più tardi prima che scada il termine fissato nel deposito del primo atto di procedura scritta della parte che intende valersi di tale eccezione.

§ 3

L'atto introduttivo dell'eccezione deve contenere l'esposto dei motivi, in fatto ed in diritto, su cui fonda, non chè le conclusioni e l'elenco degli atti prodotti in appoggio.

§ 4

Non appena è depositato in cancelleria l'atto che solleva l'eccezione, la procedura sul merito è sospesa e la Corte fissa un termine alla parte convenuta affinchè presenti per iscritto i suoi mezzi e conclusioni; tutti i documenti in appoggio devono essere allegati ed elencati.

§ 5

Salvo decisione contraria della Corte, il seguito della procedura riguardante l'eccezione è orale.

§ 6

La Corte, dopo aver sentito le parti e l'avvocato generale, delibera sulla eccezione o la unisce al merito.

Se la Corte respinge l'eccezione o la rinvia all'esame di merito, il Presidente fissa nuovi termini per la prosecuzione della procedura; se la Corte accoglie l'eccezione, il procedimento è terminato.

Articolo 70

§ 1

Ciascuna delle parti può in ogni momento, senza pregiudizio delle disposizioni precedenti, chiedere alla Corte, con apposita domanda, di pronunziarsi su di un punto pertinente di diritto o di fatto, prima che prosegua la procedura.

§ 2

Ove lo giudichi opportuno, la Corte dà seguito a tale domanda.

§ 3

Quando la Corte ha statuito sulla domanda, la procedura prosegue; la Corte fissa all'uopo i termini per il proseguimento del procedimento.

SEZIONE 2

Dell'intervento

Articolo 71

§ 1

Ogni richiesta tendente ad un intervento conforme alla disposizioni dell'articolo 34 dello Statuto deve essere depositata in cancelleria al più tardi prima della chiusura della procedura scritta.

§ 2

La domanda deve contenere:

— l'indicazione delle parti in contesa;

— l'indicazione della causa;

— il nome, il cognome, le professione ed il domicilio della parte che interviene;

— il nome del mandatario che la rappresenta o, se è il caso, dell'avvocato che l'assiste;

— l'esposizione delle ragioni che giustificano l'interesse della parte interveniente nella soluzione della lite;

— le conclusioni tendenti ad appoggiare o a respingere quelle formulate da una o da più parti in causa;

— l'elenco dei documenti allegati a sostegno della domanda;

— l'elezione di domicilio della parte interveniente presso la sede della Corte.

§ 3

La domanda è comunicata dal cancelliere alle parti, le quali devono depositare le loro osservazioni scritte in un termine fissato dalla Corte. La domanda è trasmessa all'avvocato generale, che conclude se del caso, per iscritto.

§ 4

Il Presidente fissa la data e l'ora in cui la domanda sarà esaminata dalla Corte. Agli interessati il cancelliere comunica il giorno e l'ora dell'udienza. Tuttavia se le parti, nelle loro osservazioni scritte, non hanno contestato la fondatezza dell'intervento, la Corte può decidere che la discussione non abbia luogo.

§ 5

La Corte delibera sulla domanda a mezzo di ordinanza.

§ 6

La parte interveniente riceve copia di tutti gli atti di procedura trasmessi alle parti.

§ 7

Quando una controversia fra Stati membri viene sottomessa al giudizio della Corte in virtu dell'art. 89 del Trattato, ognuno degli altri Stati membri ha, di pieno diritto, la facoltà d'intervenire.

CAPO III

DEI GIUDIZI IN CONTUMACIA E DELLE OPPOSIZIONI

Articolo 72

§ 1

Indipendentemente dalla ipotesi prevista dall'art. 35 del presente Regolamento, quando una delle parti si astiene dal far valere le sue ragioni nel termine fissato, o qualora, debitamente avvisata, non si presenti alla discussione orale, la parte comparsa può chiedere alla Corte di accogliere le sue conclusioni.

§ 2

La Corte, prima di emanare la sentenza in contumacia, non solo verifica la propria competenza nei confronti del Trattato, ma esamina inoltre se le conclusioni appaiano fondate.

§ 3

La Corte può ordinare l'esecuzione provvisoria della sentenza emessa, nonostante opposizione.

§ 4

L'opposizione deve avvenire nei termini previsti dall'art. 35 dello Statuto; essa deve essere presentata nelle forme prescritte dall'art. 29 del presente Regolamento.

§ 5

Non è suscettiva di opposizione la sentenza che respinge una opposizione.

CAPO IV

DEI RICORSI STRAORDINARI

SEZIONE 1

Dell'opposizione di terzo

Articolo 73

§ 1

Le persone fisiche o morali e le istituzioni della Comuntà possono, a noma dell'art. 36 dello Statuto, proporre opposizione di terzo, contro una sentenza emanata senza che esse siano state convocate, qualora tale giudizio pregiudichi i loro diritti.

§ 2

Ferme restando le disposizioni dell'art. 22. dello Statuto e degli articoli 29 e seguenti del presente Regolamento, relativi alle domande in generale, la domanda per opposizione di terzo, deve contenere:

— copia autentica della sentenza impugnata;

— un elenco dei documenti allegati a sostegno della domanda.

Tutte le altre norme procedurali sono applicabili alla opposizione di terzo.

§ 3

Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione di terzo non sospende l'esecuzione del giudizio.

§ 4

Quando l'opposizione di terzo è ammessa, il giudizio contro è stata proposta viene modificato nella misura in cui pregiudica i diritti dell'opponente.

§ 5

La parte di cui sia stata respinta la opposizione di terzo è condannata alle spese del procedimento.

SEZIONE 2

Della revocazione

Articolo 74

§ 1

La revocazione di una sentenza nelle condizioni fissate dall'art. 38 dello Statuto deve essere chiesta nel termine massimo di tre mesi dalla scoperta del fatto nuovo.

§ 2

Essa non può essere domandata dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Articolo 75

§ 1

La revocazione deve essere proposta sotto forma di domanda.

§ 2

Fermo restando quanto dispongono l'art. 22 dello Statuto e gli articoli 29 e seguenti del presente Regolamento, circa gli atti introduttivi di una causa, la domanda di revocazione deve contenere:

— la copia della sentenza impugnata;

— le indicazioni dalle quali risultino verificate le condizioni previste dall'art. 38 dello Statuto;

— un elenco dei documenti allegati a sostegno della domanda.

Articolo 76

§ 1

Senza pregiudicare il merito, la Corte delibera sull'amministrabilità della domanda dopo aver sentito l'avvocato generale, in base alle conclusioni scritte delle parti, con ordinanza pronunciata in Camera di Consiglio.

§ 2

Tale ordinanza non è impugnabile.

§ 3

Alla revocazione si applicano tutte le altre norme procedurali previste dal presente Regolamento.

CAPO V

DELL'INTERPRETAZIONE DELLE SENTENZE

Articolo 77

La domanda di interpretazione di una sentenza prevista all'art. 37 dello Statuto va presentata alla Corte con apposita istanza. Questa deve essere conforme alle regole prescritte per le domande introduttive di un procedimento e precisare i punti sui quali l'interpretazione viene richiesta. Alla domanda deve essere allegata la sentenza da interpretare.

Articolo 78

La Corte delibera sulla domanda d'interpretazione mediante apposita sentenza. Essa ordina che l'originale venga allegato, in archivio, all'originale della sentenza interpretata. Della sentenza interpretativa è fatta annotazione in calce alla sentenza interpretata.

CAPO VI

DELLE DECISIONI A TITOLO PREGIUDIZIALE

Articolo 79

La Corte, in virtù dell'art. 41 del Trattato, può essere chiamata a statuire a titolo pregiudiziale sulla validità delle deliberazioni dell'Alta Autorità e del Consiglio, nel caso in cui una lite portata davanti ad un tribunale nazionale metta in causa detta validità.

Le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento sono applicabili al procedimento dinanzi alla Corte. La domanda deve precisare tutte le indicazioni relative alla lite in parola.

CAPO VII

DELLA RINUNCIA

Articolo 80

Qualora, prima che la Corte abbia deciso, le parti si accordino circa il modo di risolvere una lite, ed informino la Corte di rinunziare ad ogni reciproca pretesa, la Corte, mentre dà loro atto di tale accordo e della loro rinuncia, ordina la radiazione della causa dal registro.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai ricorsi per annullamento.

Articolo 81

§ 1

Se la parte attrice fa conoscere per iscritto alla Corte che intende rinunziare alla causa, la Corte prende atto di tale rinuncia e dispone con ordinanza la radiazione della causa dal registro.

Salvo adesione della parte convenuta, la rinuncia non é più ricevibile dal momento in cui quest'ultima parte ha depositato un atto di procedura.

§ 2

In caso di ricorso per annullamento la rinuncia è ricevibile in ogni caso.

CAPO VIII

DEI PARERI IN MATERIA DI ADATTAMENTO NELLE NORME RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEI POTERI DELL'ALTA AUTORITÀ

Articolo 82

§ 1

La Corte, quando sia chiamata a dare il suo parere in esecuzione dell'art. 95, quarto comma, del Trattato, è investita di tale compito mediante richiesta congiunta dell'Alta Autorità e del Consiglio.

§ 2

La richiesta viene immediatamente comunicata dal cancelliere della Corte al Segretariato Generale dell'Assemblea.

§ 3

Il Presidente della Corte incarica gli avvocati generali dell'esame della richiesta e fissa loro un termine per presentare le loro conclusioni.

§ 4

Il Presidente nomina pure un giudice relatore, fissandogli un termine per presentare la sua relazione in Camera di Consiglio.

§ 5

Sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento e principialmente quelle relative alla discussione in Camera di Consiglio.

§ 6

La Corte, dopo compiuto esame, dà il proprio parere, motivandolo.

§ 7

Il parere viene letto in pubblica udienza, previo avviso a tutte le istituzioni della Comunità.

§ 8

La decisione è immediatamente comunicata dal cancelliere all'Alta Autorità, al Consiglio ed all'Assemblea.

CAPO IX

DELLE COMUNICAZIONI

Articolo 83

§ 1

Tutte le comunicazioni previste al presente Regolamento sono fatte mediante l'invio raccomandato di una copia dell'atto da comunicare. La lettera è indirizzata al domicilio eletto dal destinatario e la busta porta il sigillo della cancelleria.

Le copie dell'originale da comunicare vengono fatte e certificate conformi dal cancelliere, tranne il caso in cui debbano provenire dalle parti stesse, a norma dell'art. 33 paragrafo 2 del presente Regolamento.

§ 2

La raccomandazione alla posta viene fatta con avviso di ricevimento. La ricevuta di deposito e l'avviso di ricevimento sono allegati all'originale dell'atto al quale si riferiscono.

CAPO X

DEI TERMINI

Articolo 84

Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono calcolati escludendo il giorno iniziale dei termini stessi.

Articolo 85

§ 1

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 39, terzo comma, dello Statuto, il termine fissato per la presentazione dei ricorsi contro le decisioni e le raccomandazioni dell'Alta Autorità comincia a decorrere: in caso di notificazione, dall'indomani del giorno in cui l'interessato ha avuto notifica della decisione o raccomandazione; in caso di pubblicazione, dal quindicesimo giorno che segue la data della Gazzetta Ufficiale della Comunità nella quale è inserita la decisione o raccomandazione.

Il termine di un mese contemplato all'art. 31, paragrafo 1, del presente Regolamento, comincia a decorrere dall'indomani del giorno in cui la parte convenuta ha ricevuto comunicazione della domanda introduttiva della parte attrice.

§ 2

I termini contemplati all'art. 33 del Trattato e all'art. 31, paragrafo 1, del presente Regolamento, sono maggiorati come segue in ragione della distanza.

Per i paesi appartenenti alla Comunità:

— un giorno per quelli degli interessati che risiedono in Belgio,

— tre giorni per quelli che risiedono in Germania, Francia metropolitana e Paesi Bassi,

— cinque giorni per quelli residenti in Italia;

Per gli altri paesi:

— une mese per gli interessati residenti in Europa,

— due mesi per quelli che risiedono altrove.

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 86

Il presente Regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità, nelle quattro lingue della Corte.

Dato a Lussemburgo il 4 marzo 1953.